



Cono. F. every fino n=1/2011  
Orel. 52/2011  
Ref. 67/2011.

## TRIBUNALE DI CROTONE

### Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente

dott. Francesco Murgo Giudice

dott.ssa Antonia Mussa Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

Rilevato che con ricorso depositato in data 11.01.2011 il dott. Nicodemo Podella (C.F. PDLNDM63D29H403J) nella sua qualità di liquidatore della società VILLA DEL SOLE s.r.l. in liquidazione, con sede in Crotone Località Passovecchio – SS 106, C.F. 00937770790, in esecuzione di delibera presa in data 10.01.2011 ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta società alla procedura di concordato preventivo;

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza (cfr. doc. da 1 a 23) fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, il quale, come noto, non consente un vaglio sostanziale della fattibilità del piano, né tanto meno della convenienza della proposta, da rimettersi alla determinazione del ceto creditorio e, peraltro, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

visto il parere favorevole del P.M.;

**IL GIUDICE DELEGATO**  
**Dott.ssa Antonia MUSSA**

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

— la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano così riassumibile

- a) l'integrale pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia;
- b) l'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare;
- c) il parziale pagamento del creditore ipotecario di primo grado stante l'incapienza del bene sul quale insiste la prelazione che non consente l'integrale soddisfacimento;
- d) il pagamento dei creditori chirografari in una percentuale pari al 8,989% del valore del credito in linea capitale e di una seconda percentuale pari al 3,018% del valore del credito in linea capitale al verificarsi delle condizioni previste nel capitolo IV del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato;
- e) l'estinzione del debito nei confronti del creditore chirografario MercantileLeasing s.p.a. a mezzo compensazione con il credito che risulterà accertato in capo alla ricorrente;
- f) la prosecuzione del contratto di leasing in corso con il creditore chirografario ABF Leasing s.p.a. con pagamento dell'importo del credito in linea capitale, oltre interessi, per canoni scaduti e prezzo di riscatto da parte dell'accollante Siriac s.r.l. contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile condotto in locazione finanziaria all'esito dell'esercizio del diritto di riscatto.

— la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;

— la relazione ex art. 161, comma 3 l. fall., redatta dalla Dott.ssa Cristina Rivolta, professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

— i criteri con cui il debitore ha provveduto a suddividere in classi i propri creditori appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;

ritenuto, di conseguenza, che non sussistano ragioni per dichiarare, allo stato, inammissibile il ricorso proposto;

**IL GIUDICE DELEGATO**  
**Dott.ssa Antonia MUSSA**

considerato, con riguardo alle spese di procedura, che i presumibili costi della stessa, da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico ed al compenso del commissario giudiziale, bensì anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi in relazione agli accertamenti e valutazioni di cui all'art. 172 L. fall., nonché, eventualmente, anche in sede di omologa del concordato oltre che al compenso all'eventuale liquidatore, specie se designato, in ipotesi, in persona diversa dal liquidatore volontario, paiono prudenzialmente quantificabili in somma non inferiore ad euro 300.000,00, di talchè, ai sensi dell'art. 163 comma primo n. 4 L. Fall., va disposto l'immediato deposito di euro 150.000,00;

ritenuto, infine, di prorogare, fin d'ora, il termine di cui all'art. 181 c.p.c., avuto riguardo alla presumibile complessità della procedura ;

visti gli artt. 160 e 163, co. 1°, l. fall.;

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da VILLA DEL SOLE s.r.l. in liquidazione avente sede in Crotone Località Passovecchio – SS 106 e ad oggetto produzione e commercializzazione di sfarinati di cereali per alimentazione umana e animale.

proroga il termine previsto dall'art. 181 L. fall. di mesi due

Delega alla procedura il Giudice **Dr.ssa Antonia MUSSA**.

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 20.9.2011 ore 13.00.

Fissa il termine di giorni 30 da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.

Nomina Commissario Giudiziale <sup>coz.</sup> **Dr.ssa Iole MADARENA** con studio in Crotone.

Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 150.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Unicredit sede di Crotone entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai fini di cui all'art. 163 L. Fall.;

**IL GIUDICE DELEGATO**  
**Dott.ssa Antonia MUSSA**

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 I. fall. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 I. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, autorizzando la comunicazione a mezzo fax dei commissari designati e della società proponente presso il domicilio eletto.

Crotone, 5.7.2011

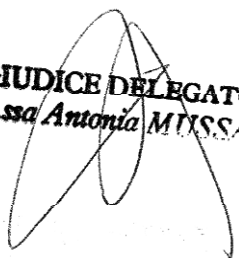
Il Presidente



Il Giudice est.

(dott.ssa Antonia Mussa)

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott.ssa Antonia MUSSA



del - 5 LUG. 2011  
008,40

IL CANCELLIERE (B3 Super)  
(Siera Angela AMATO)

